Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale

adottato dal

Laboratorio di Analisi Cliniche Francesco Cavaliere & C. s.r.l.

|

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

Sommario

1. PREMESSA	6
1.1 L'ambito di operatività della società	6
2. I REATI CONTESTABILI EX D.LGS. 231/01	7
2.1 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	7
2.2 Malversazione di erogazioni pubbliche (art.316 bis c.p.)	7
2.3 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316 ter c.p.)	8
2.4 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, II comma, n.1, c.p.) .	9
2.5 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)	10
2.6 Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)	10
2.7 Corruzione	11
2.8 Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.)	13
2.9 Concussione (art.317 c.p.)	13
2.10 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione degli organi della comunità europee e di funzionari della comunità europea e di stati esteri (art. 322 l	
2.11 Induzione indebita a dare o promettere utilità	15
2.12 Turbata libertà degli incanti	15
2.13 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	16
3. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	17
4. REATI SOCIETARI	18
4.1 False comunicazioni sociali	18
4.2 Impedito controllo	18
4.3 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	18
4.4 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	19
4.5 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	20
4.6 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	20
4.7 Illecita influenza sull'assemblea	20
4.8 Formazione fittizia del capitale	20
4.9 Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati	20
4.10 Indebita restituzione dei conferimenti	21
4.11 Ostacolo all'esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza	21

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

5. I REATI TRANSNAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 146 DEL 16 MARZO 2006	22
5.1 Reati astrattamente ipotizzabili	22
Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)	23
Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)	23
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990)	23
5.2 Favoreggiamento personale (art.378 c.p.)	24
6. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	25
6.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)	25
6.2 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	25
6.3 Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.).	26
6.4 Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.).	26
6.5 Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)	27
6.6 Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)	27
6.7 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinqui c.p.)	
7. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	29
7.1 Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.)	29
7.2 Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)	29
8. REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE	31
8.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)	31
8.2 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)	31
8.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)	32
8.4 Autoriciclaggio (Art 648 ter 1 c.p.)	33
9. REATI AMBIENTALI	34
9.1 Principi di comportamento e di attuazione	36
9.2 Principi procedurali specifici	37
9.3 Contratti	39
10. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	40
10.1 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)	
10.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)	40

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

18.4	Protocolli dell'Area amministrativa e gestione finanza	56
18.3 m	Protocolli dell'Area acquisto e conservazione dei prodotti sanitari, apparecchiature dedicinali relativi al laboratorio analisi	
18.2	Protocolli dell'Area effettuazione prestazioni sanitarie	54
18.1	Protocolli dell'Area accettazione-registrazione clientela	53
18.	L'INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E DELLE AREE DI RISCHIO	50
	velli di Rischio	
	escrizione delle Categorie	
	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATO	
	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000)	
0]	2.3.5.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per perazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e comma 2 bis d.lgs. 74/2000)	
7. 16.5	4/2000)	43
16.4	Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater d	_
16.3	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000)	43
16.2	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs 74/2000)	43
16.1 b	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e comm is d.lgs. 74/2000)	
16.	REATI TRIBUTARI	43
	INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO VERSI DAI CONTANTI	42
14.	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	42
13.	INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO	42
12.	CONTRABBANDO (D.P.R. n. 43 del 23/011973-Testo Unico Doganale)	41
d lo p	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione istribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione ocazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; redisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmer elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)	e in ni
11.	VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE	41
10.5	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)	40
10.4 a	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezz tti all'accesso a sistemi informatici o telematici (617-quinquies c.p.)	
	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezz tti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

18.5	Protocolli dell'Area contabilità e gestione tributi	58
18.6	Protocolli dell'Area prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	62
19.	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	65
20.	OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE	65

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

1. PREMESSA

Lo scopo della presente procedura è strutturare e disciplinare i processi societari e introdurre misure organizzative tese alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. n° 231/2001.

Lo svolgimento delle attività in oggetto deve ispirarsi alle vigenti disposizioni di legge, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico che la Società ha adottato in virtù del D.Lgs. n° 231/2001 e degli altri codici/disposizioni deontologiche cui la Società ha formalmente aderito. Inoltre, il modello organizzativo si deve ritenere integrato dal manuale della qualità adottato dalla società.

Obiettivo del Modello 231 è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto in essa prescritto, al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/01.

1.1 L'ambito di operatività della società

La società opera nel campo sanitario ed effettua le proprie prestazioni quale soggetto accreditato ex art. 8 quater L. n° 502/1992 dalla Regione e del contratto stipulato ex art. 8 quinquies.

La struttura rientra tra quelle che erogano prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio previste dall'art. 8 ter L. nº 502/92.

In particolare la struttura sanitaria fornisce un servizio diagnostico relativo sia ad analisi cliniche che alle seguenti branche specialistiche: cardiologia, medicina nucleare e radiologia.

La remunerazione delle prestazioni è determinata in base a tariffe predefinite dalla Regione Calabria.

E' prevista la verifica da parte della Regione, tramite le AS, in merito a:

- a) validità della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte;
- b) necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni;
- c) appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione della assistenza;
- d) risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi.

La struttura è sottoposta alle regole di cui alla legge regionale n° 24 del 18 luglio 2008 in tema di organizzazione, con l'ovvia conseguenza che la stessa è tenuta a rispettare gli obblighi previsti dalla stessa legge. In particolare, la dotazione delle figure professionali e i relativi compiti devono essere distribuiti all'interno della stessa tenendo presente i vincoli di cui alla legge regionale n° 24/08.

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

2. I REATI CONTESTABILI EX D.LGS. 231/01

L'azienda può essere chiamata a rispondere solamente dei reati indicati negli art. 24 e seguenti del D.lgs. 231/01. Gli articoli 24 e 25 del Decreto stabiliscono che la responsabilità amministrativa sorge in relazione ai seguenti reati previsti dal codice penale, sia se commessi nella forma consumata che in quella tentata. Di seguito verranno elencati i reati rilevanti per il D.lgs. 231/01.

2.1 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D.lgs. 231/01 sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici.

Per Pubblica amministrazione si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni etc.) e talvolta privati (ad es. concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.a. miste etc) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è la garanzia che l'attività amministrativa si svolga in conformità con i fondamentali principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

2.2 Malversazione di erogazioni pubbliche (art.316 bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da un altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non destina le somme ricevute alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni."

La disposizione tutela l'interesse al corretto impiego degli strumenti di sostegno alle attività economiche di pubblico interesse. Il delitto in esame offende, oltre al buon andamento della P.A., l'aspetto tipicamente patrimoniale del finanziamento pubblico, così sostenendosi la natura plurioffensiva del reato. Il delitto può essere compiuto da chiunque sia estraneo alla p.a. Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico o delle comunità Europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate. In concreto, occorre che le attribuzioni siano distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

Sanzione amministrativa (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico): si applica la

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

2.3 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316 ter c.p.).

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Il bene giuridico protetto dalla norma è costituito dagli interessi finanziari della p.a., nazionale e sovranazionale, e dunque dal buon andamento della pubblica amministrazione sotto il particolare profilo della corretta allocazione delle risorse pubbliche. Il reato si presenta come reato comune, potendo essere compiuto da chiunque. Soggetti passivi del reato sono invece lo Stato, gli enti pubblici o le Comunità Europee. Il reato si realizza con il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche ottenuto con particolari modalità di azione, indicate dalla norma come "utilizzo o presentazione di dichiarazioni lo di documenti falsi o attestanti cose non vere" o "omissione di informazioni dovute". Si tratta condotte equivalenti, che si concretizzano in comportamenti positivi (utilizzo e presentazione) e omissivi (omissione di informazioni). A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

Sanzione amministrativa (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico): si applica la

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

2.4 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, II comma, n.1, c.p.)

"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro

51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante."

Si verificano gli estremi di tale reato quando, ai sensi dell'art. 640 c.p., un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici e raggiri, procuri a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. La truffa è aggravata quando è commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. L'elemento materiale della truffa è descritto dal legislatore attraverso una condotta a forma vincolata: l'azione incriminata è l'induzione di taluno in errore attraverso il ricorso ad artifici o raggiri, con il conseguente compimento da parte di costui di un atto di disposizione foriero per la vittima di un danno patrimoniale e di un profitto ingiusto per il truffatore. Per artificio o raggiro si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale. A carpire con la frode il consenso del soggetto passivo può essere chiunque, onde trattasi di reato comune. Quanto al profitto, la cui ingiustizia è espressamente richiesta dalla fattispecie incriminatrice, si ritiene per lo più che possa anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale.

Sanzione amministrativa (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico): si applica la

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

2.5 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee."

L'art. 640 bis vale a delineare l'attuale sistema adottato dal legislatore italiano per reprimere le frodi in sovvenzioni nazionali e comunitarie. Il fatto materiale punito coincide con quello incriminato dalla truffa ; la specificità del 640 bis c.p. s'incentra sul requisito del profitto ingiusto , che è riferito all'indebito ottenimento di risorse pubbliche destinate a scopi di incentivazione , e sull'oggetto materiale della condotta, consistente in contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo.

Sanzione amministrativa (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico): si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

2.6 Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informațico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante."

Il bene protetto da questa norma è in via primaria il patrimonio; non manca tuttavia chi ritiene che ad essere presa in considerazione sia anche la regolarità di funzionamento dei sistemi informatici e la riservatezza che deve accompagnare l'utilizzazione, nonché, in parallelo con la truffa comune, la libertà negoziale del danneggiato. La norma incriminatrice si preoccupa di specificare le condotte fraudolente che integrano il reato: si tratta della alterazione, in qualsiasi modo, del sistema informatico o telematico e dell'intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi. Per sistema telematico si intende genericamente qualunque sistema di telecomunicazione gestito con tecnologie informatiche o a servizio delle stesse.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

Sanzione amministrativa (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico): si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

2.7 Corruzione

a) corruzione per un atto d'ufficio (art.318 c.p.)

"Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno."

Il bene giuridico protetto dalla norma è l'imparzialità della p.a., ineluttabilmente lesa quando un pubblico funzionario agisce per una privata utilità. Soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio. Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal pubblico ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

Sanzione amministrativa: si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni."

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

Il bene giuridico protetto dalla norma è il buon andamento e l'imparzialità della p.a. Il reato si configura allorquando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri di ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio. Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri di ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri di ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione ai singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

Sanzione amministrativa: si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

c) corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni."

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo. È opportuno evidenziare che nella nozione di pubblico ufficiale sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

Sanzione amministrativa: si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

d) corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

"Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo."

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

Le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'art.318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c..p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Sanzione amministrativa: si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

2.8 Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.)

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319."

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro o altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che investe la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Sanzione amministrativa: si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

2.9 Concussione (art.317 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni."

La concussione viene qualificata come reato plurioffensivo; da un lato, essa reca offesa agli interessi della p.a., al suo prestigio, al suo decoro ed alla correttezza e probità imposti ai pubblici funzionari, dall'altro produce ipso facto anche la lesione della sfera privatistica del cittadino, dell'integrità del suo patrimonio e della libertà del suo consenso. Soggetti

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

passivi del reato sono, dunque, sia la p.a., sia la persona che, costretta o indotta dal pubblico funzionario, dà o promette il denaro o altra utilità. Quanto ai soggetti attivi del reato, si tratta di pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio. La condotta di concussione è descritta dal legislatore attraverso due momenti distinti: uno relativo allo strumento utilizzato dall'agente (l'abuso della qualità o dei poteri), l'altro relativo all'effetto cui l'abuso è preordinato (costrizione o induzione). L'abuso che dà origine alla concussione può essere della qualità o dei poteri del pubblico agente. La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Sanzione amministrativa: si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno

2.10 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione degli organi delle comunità europee e di funzionari della comunità europea e di stati esteri (art. 322 bis)

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
 - 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

Il reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per i reati di cui agli artt. 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, c.p., venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi delle comunità europee o di stati esteri. Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.

Sanzione amministrativa: si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

2.11 Induzione indebita a dare o promettere utilità

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al nuovo art. 319-quater c.p., introdotto nell'alveo dei reati-presupposto del d.lgs. n. 231/2001 all'art. 25 (accanto a corruzione e concussione), sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio) per ottenere un ingiusto vantaggio (in occasione, ad esempio, di verifiche ispettive da parte delle autorità competenti sul rispetto di requisiti di legge). Pertanto il reato d'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) è una fattispecie residuale (salvo che il fatto costituisca più grave reato).

Sanzione amministrativa: si applica la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata tra 3 mesi e due anni.

2.12 Turbata libertà degli incanti

"Chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La pena è aumentata se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni."

In sintesi, l'articolo 353 c.p. punisce chi, mediante vari mezzi fraudolenti o violenti, impedisce o turba la regolarità delle gare d'appalto o delle licitazioni private svolte per conto delle pubbliche amministrazioni. La pena è aumentata se il reato è commesso da una persona incaricata per legge o dall'autorità di gestire tali gare o licitazioni.

Sanzione amministrativa: si applica la sanzione pecuniaria da cento a mille quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata tra 3 mesi e due anni.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

2.13 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba il libero svolgimento delle gare per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ovvero turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Sanzione amministrativa: si applica la sanzione pecuniaria da cento a mille quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata tra 3 mesi e due anni.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

3. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

L'art. 25 bis del D.lgs. 231/01 prevede l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati contro la fede pubblica. Le condotte sanzionate riguardano la falsificazione di monete (art. 453 c.p.), l'alterazione di monete (art. 454 c.p.), la spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), la falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), la contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), la fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

4. REATI SOCIETARI

I reati societari di rilievo per la responsabilità amministrativa dell'ente riguardano quelli commessi nell'interesse della società, da amministratori, dirigenti o da persone sottoposte alla loro vigilanza. I reati societari che possono dare origine a una responsabilità amministrativa per l'ente ex art. 25 ter del D.lgs. 231/01 sono rappresentati da:

4.1 False comunicazioni sociali

Esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

4.2 Impedito controllo

Si impedisce o si ostacola, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite all'organo di controllo.

4.3 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La norma punisce gli amministratori che effettuino operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori.

Si tratta quindi di un reato che può essere commesso con qualsiasi condotta che abbia come effetto quello di cagionare il danno ai creditori.

Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale.

Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

Particolari profili di rischio si rinvengono quanto alle attività relative alle:

- operazioni di riduzione del capitale sociale (v., ad esempio, riduzione del capitale sociale per esuberanza, art. 2445 c.c.)
- operazioni di fusione o scissione della Società (v., ad esempio, art. 2503 e 2506 ter c.c.).

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

4.4 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società, con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 TU) violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore, la sanzione civile (l'impugnativa della delibera del C.d.A.) prevista dall'art. 2391 cod. civ. per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione.

In particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Considerato che nella gran parte dei casi di operazioni poste in essere dagli amministratori in conflitto di interessi la società è il soggetto danneggiato, come peraltro evidenziato dalla stessa norma, è necessario stabilire quando l'omessa comunicazione del conflitto di interessi sia commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Sulla base di queste considerazioni, l'ipotesi di maggiore rilievo è quella in cui la condotta omissiva dell'amministratore abbia causato danni non alla società di appartenenza, bensì ai terzi che sono venuti in contatto ed hanno intrattenuto con la società medesima rapporti giuridici di qualsiasi genere. Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi è infatti un reato di danno, in quanto richiede ai fini della consumazione la lesione effettiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale. Pertanto, nell'ipotesi delittuosa considerata, il danno è un elemento essenziale della fattispecie e la sanzione predisposta dal legislatore per l'offesa arrecata al bene protetto colpisce non la mera condotta omissiva, bensì esclusivamente la condotta omissiva da cui è scaturito un danno per la società o anche per i terzi.

Si pensi, ad esempio, ai terzi creditori (fornitori, prestatori di garanzie, ecc.) della società i quali, in seguito alla conclusione di un affare da parte di un amministratore che abbia anche un proprio interesse coinvolto nell'operazione, abbiano visto pregiudicata la propria pretesa creditoria, oppure ai terzi che, in buona fede, hanno fatto affidamento sulle operazioni concluse dalla società.

Queste situazioni potrebbero emergere non solo in relazione ai comportamenti adottati dalle società individualmente, ma anche in una prospettiva di gruppo, laddove alcune operazioni potenzialmente svantaggiose, benché siano concluse nella prospettiva dei vantaggi compensativi del gruppo e, quindi, siano valutate nell'interesse dell'intera struttura societaria, possono presentare invece svantaggi per i soggetti terzi rispetto al

Laboratorio Analisi
Cliniche F. Cavaliere
& C s.r.l.

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

gruppo.

4.5 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Il Reato punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

4.6 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

4.7 Illecita influenza sull'assemblea

Commette tale reato l'amministratore, anche avvalendosi dei suoi collaboratori, presenta, in relazione ad un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati, allo scopo di indurre l'approvazione di una specifica operazione/attività.

4.8 Formazione fittizia del capitale

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale.

4.9 Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

In riferimento al reato di corruzione tra privati si potrebbero configurare le seguenti condotte:

- i soggetti coinvolti offrono denaro all'assicuratore al fine di sottoscrivere un contratto di assicurazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- i soggetti coinvolti offrono denaro all'assicuratore affinchè consenta alla Società di ottenere un risarcimento danni altrimenti non dovuto in quanto collegato alla denuncia di un sinistro inesistente.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

Inoltre, è sanzionabile (istigazione alla corruzione tra privati) chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

4.10 Indebita restituzione dei conferimenti

Tale reato si configura nel caso in cui gli amministratori fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

4.11 Ostacolo all'esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza

Si ostacolano le attività di vigilanza attribuite per legge agli alle autorità di controllo (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

La fattispecie interessa particolarmente le comunicazioni che la Società deve periodicamente rendere alle autorità di controllo, al fine del mantenimento dell'autorizzazione.

Si riporta di seguito un estratto dell'art. 2638 cc per una migliore individuazione delle attività a rischio:

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. (omissis).

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni" (omississ).

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

5. I REATI TRANSNAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 146 DEL 16 MARZO 2006

La legge 16 marzo 2006, n. 146, contenente la ratifica ed esecuzione della convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato trans nazionale, adottati dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica per alcuni reati aventi carattere transnazionale. Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come reato transnazionale, è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
 - 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione;
 - 3) è necessario che la condotta illecita: sia commessa in più di uno Stato; ovvero sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Ai sensi della legge 146/06, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente sono:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
 - associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del D.P.R. 43/73)
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)
- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
 - intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 bis e 378 c.p.).
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

5.1 Reati astrattamente ipotizzabili

In considerazione della tipologia di attività svolta dall'*Istituto Diagnostico P.Timpano*, è astrattamente ipotizzabile la commissione solo di alcuni dei reati richiamati dalla L.146/06, ovvero:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato si configura mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti.

Sanzioni amministrative: si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un 'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Sanzioni amministrative: si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990)

Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti connessi alla produzione, al traffico o alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Sanzioni amministrative: si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

5.2 Favoreggiamento personale (art.378 c.p.)

"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte $\binom{1}{l}$ o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto."

Sanzione amministrativa: pecuniaria fino a cinquecento quote.

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

6. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

I delitti contro la personalità individuale possono essere contestati all'azienda a cui appartiene l'autore materiale del reato. I reati rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti sono riconducibili ai delitti di violazione dei diritti fondamentali della persona, di abusi sessuali, di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone.

6.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia."

Sanzione amministrativa: si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

6.2 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi."

Sanzione amministrativa: si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

6.3 Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.).

"Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi."

Sanzione amministrativa (art. 600 bis primo comma): si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Sanzione amministrativa (art. 600 bis secondo comma): si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

6.4 Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.).

"Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità."

Sanzione amministrativa (art. 600 ter primo e secondo comma): si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Sanzione amministrativa (art. 600 ter terzo e quarto comma): si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

6.5 Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.).

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità."

Sanzione amministrativa : si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

6.6 Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.).

"Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali."

Sanzione amministrativa : si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

Laboratorio Analisi
Cliniche F. Cavaliere
& C s.r.l.

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

6.7 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.).

"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937."

Sanzione amministrativa: si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

7. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 9 della legge 123/2007 ha introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 l'art. 25 septies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa. Tale previsione richiede un coordinamento con l'art. 5 del decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente. Il criterio dell'interesse è incompatibile con i reati di natura colposa, perché rispetto ad essi non è configurabile una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, qualora venga commesso un reato contemplato dall'art. 25 septies, la responsabilità prevista dal D.lgs. 231/01 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'ente. Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o le lesioni gravi o gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche. Soggetto attivo del reato può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D.lgs. n. 626/94 (oggi 81/2008), nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

7.1 Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona. Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). La colpa specifica di cui all'art. 43, statuisce che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

7.2 Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 2, c.p.). Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso(art. 583, comma 2,c.p.). Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai

1

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Sanzioni amministrative: sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

8. REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE

Il nuovo art. 25 *octies* del D.lgs. 231/01 ha inserito tra i reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dal D.lgs. del 16 novembre 2007 per reprimere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.

8.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

La ricettazione è un reato plurioffensivo poiché tutela, oltre al patrimonio, il bene giuridico dell'amministrazione della giustizia. Il delitto può essere commesso da chiunque, ad eccezione dell'autore o del compartecipe del reato presupposto, come si evince dalla clausola di riserva dell'art. 648 (fuori dai casi di concorso nel reato"). Il delitto di ricettazione si realizza attraverso l'acquisto, la ricezione, l'occultamento delle cose di provenienza illecita ovvero attraverso l'intromissione per farle acquistare, ricevere od occultare da altri. È dunque un delitto a condotta vincolata, essendo le quattro forme alternative di condotta tipica dettagliatamente descritte dalla norma. L' elemento psicologico della ricettazione consiste nel dolo, sia generico che specifico.

Sanzione amministrativa: si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non superiore a due anni.

8.2 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Il riciclaggio è configurabile come reato plurioffensivo poiché, accanto al patrimonio, tutela anche altri beni giuridici come l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, ovvero l'ordine economico finanziario, anche nella specie della tutela del risparmio. Il delitto può essere commesso da qualunque persona che non abbia concorso nel reato presupposto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità oggetto della condotta. La condotta tipica del reato è descritta dalla norma secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento, altre operazioni per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Il dolo del reato di riciclaggio è quello generico: il compimento delle condotte incriminate (sostituzione, trasferimento, altre operazioni) deve essere sostenuto dalla consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto materiale. Ovviamente il contenuto del dolo si estende alla volontà di agire in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza criminosa dei beni e con la consapevolezza della idoneità dell'operazione.

Sanzione amministrativa: si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01):è prevista per una durata non superiore a due anni.

8.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

La condotta tipica di questo reato consiste nell'impiego in attività economiche o finanziarie del denaro, beni o altra utilità di proventi da delitto. La locuzione "impiego" è stata intesa, restrittivamente, quale investimento ovvero, in modo più ampio, così da ricomprendere qualsiasi utilizzo del denaro o dei beni. L'impiego deve riferirsi ad attività economiche o finanziarie, espressione che definisce la destinazione della condotta di impiego. Essa riguarda qualunque settore idoneo a far conseguire profitti. Il dolo del delitto in parola è fondato sulla consapevolezza della provenienza illecita delle risorse accompagnata dalla coscienza e volontà di destinarle ad un impiego economicamente utile. Soggetto attivo può essere chiunque impieghi il capitale illecito, sempre che non abbia

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

concorso nel delitto da cui il denaro proviene, non abbia ricettato quel reato; e, ancora, non lo abbia riciclato.

Sanzione amministrativa: si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01):è prevista per una durata non superiore a due anni.

8.4 Autoriciclaggio (Art 648 ter 1 c.p.)

La fatturazione (attiva) di operazioni in tutto o in parte inesistenti può generare un flusso illecito (il "prezzo" per l'emissione della fattura in tutto o in parte inesistente) che, se reimmesso in azienda in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa può comportare la contestazione del reato di autoriciclaggio. Inoltre, può costituire reato presupposto per l'autoriciclaggio anche la contabilizzazione di cessioni di beni a società residenti nel territorio comunitario senza aver acquisito documentazione che attesti l'effettiva consegna della merce con conseguente ripresa dell'imposta sul valore aggiunto.

La registrazione di costi in tutto o in parte inesistenti può generare un risparmio di imposta che, se assume rilevanza penale (es: dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), può comportare la contestazione del reato di autoriciclaggio per l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un'utilità - il risparmio d'imposta - proveniente dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Ai fini del reato di autoriciclaggio possono risultare sensibili i conferimenti di incarichi professionali in quanto può trattarsi di prestazioni inesistenti o sovrafatturate; in tali casi si genera infatti in capo alla società un risparmio d'imposta e ne può derivare una responsabilità penal-tributaria (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); il risparmio di imposta che si genera in capo alla Società può portare alla contestazione del reato di autoriciclaggio per l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un flusso finanziario di provenienza illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

9. REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001, ed ha lo scopo di individuare ed illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa ambientale per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per il Laboratorio, è prevista la responsabilità amministrativa in capo alla società.

Pertanto, dovrà indicare i "principi di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dipendenti, nonché i consulenti del Laboratorio, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati in tema ambientale; fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato l'inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25- undecies dei seguenti Reati ambientali:

Inquinamento idrico: 1) scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 2) scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 3) violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 4) scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Rifiuti: 1) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 2) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 3) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 4) miscelazione non

consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 5) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 6) predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 7) traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 8) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 9) violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Bonifica siti inquinati: Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Inquinamento atmosferico: Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973)

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973): 1) importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, 1. 7 febbraio 1992, n. 150); 2) falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, 1. 7 febbraio 1992, n. 150).

Ozono: Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549).

Inquinamento navi: 1) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007,n. 202); 2) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Nuove fattispecie di reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011:

1) uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.) 2) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

Con l'entrata in vigore della legge n. 68/2015 sono entrati in vigore una serie di nuovi illeciti il cui compimento darà luogo non solo alla responsabilità penale del soggetto agente, ma anche a quella para-penale dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale ha agito.

Nello specifico si tratta dei reati di: • Inquinamento ambientale (452-bis c.p.) • Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) • Traffico ed abbandono materiale ad altra radioattività (art. 452- sexies c.p.) • Associazione per delinquere finalizzata al compimento di ecoreato (art. 452-octies c.p.). Queste norme comportano, pertanto, che le aree che possono, anche solo astrattamente, determinare un possibile reato ambientale debbano essere considerate "a rischio" e debbano essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati.

In genere, i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità dell'Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far si che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di determinare un danno all'ambiente) rispettosa delle procedure ambientali, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

9.1 Principi di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni. Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di terrorismo. In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di: c) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere il Laboratorio, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;

d) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono stati distinte le regole di comportamento riguardanti i reati ambientali in due aree: obblighi e divieti.

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili in conformità a:

- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e s.m.i;
- le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diverse dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Provincie, Comuni), dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali;
- quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia ambientale rilasciate al Laboratorio;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, nelle procedure del sistema integrato qualità, ambiente ed igiene e altre disposizioni emesse dal Laboratorio;
- il presente Modello.

E' fatto obbligo ai responsabili della struttura a cui compete la gestione delle attività sensibili di valutare che l'unità disponga di una struttura organizzativa adeguata in

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

termini quantitativi e qualitativi per poter adempiere efficacemente alle prescrizioni in materia ambientale.

I responsabili delle unità organizzative devono: assicurare su base continuativa il corretto funzionamento dei presidi tecnici, adottando le azioni necessarie per assicurare il rispetto della normativa ambientale; valutare su base almeno annuale che i presidi tecnici risultano essere adeguati, stante le migliori tecniche disponibili, per poter permettere di rispettare le leggi, i regolamenti e le autorizzazioni ambientali esistenti; valutare su base almeno annuale il corretto funzionamento dei presidi tecnici; comunicare, senza indugio all'amministratore unico e all'OdV, situazioni di anomalia o malfunzionamenti che possono creare una condizione di rischio ai fini del D.Lgs. 231/2001 ed indicare gli interventi correttivi necessari per ridurre l'esposizione al rischio; fornire ai propri dipendenti e collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa, trasferendo conoscenza del D.Lgs. 152/2006 e delle sue modalità applicative; fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri dipendenti e collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità; prevedere delle attività di formazione e di addestramento sul campo dei propri collaboratori, per fornire agli stessi una conoscenza adeguata della normativa applicabile e delle azioni previste per assicurare che l'attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle normative applicabili; operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

9.2 Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola categoria di reati, devono essere rispettati nello svolgimento delle attività a rischio.

Per prevenire il reato di Inquinamento ambientale e gli altri reati presupposto della responsabilità amministrativa che riguardano le fattispecie di inquinamento idrico, atmosferico sono stati definiti i seguenti presidi procedurali specifici.

Inquinamento ambientale

Per la parte relativa all'inquinamento idrico si prevedono i protocolli riportati di seguito.

Per gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura e per gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali e' previsto l'obbligo di:

dotarsi di impianti adeguati per ridurre gli impatti ambientali, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

- applicare sistematicamente le procedure e i controlli previsti nel sistema di gestione ambientale della società certificato ISO 9001:2015.
- operare affinché gli impianti siano tenuti in ottime condizioni di efficienza, assicurando la necessaria manutenzione, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate.

La società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione.

Attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali; interrompere lo scarico idrico qualora vi ravvisino le necessità dovute a titolo di esempio a lavori, guasti e ripristini; documentare i controlli svolti negli appositi registri ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati.

E' previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto del Laboratorio di: aprire o effettuare scarichi reflui industriali senza autorizzazione; effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione.

Per la parte relativa all'inquinamento atmosferico si prevedono i protocolli riportati di seguito.

Per le emissioni in atmosfera e' previsto l'obbligo di: dotarsi di impianti di abbattimento delle emissioni adeguati, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. Applicare sistematicamente le procedure e i controlli previsti nel sistema di gestione ambientale della società certificato ISO 9001:2015. Nell'ottica di realizzare un sistema di controllo aziendale integrato, le procedure e i controlli previsti nel sistema ISO 9001:2015 per quanto riguarda la gestione delle emissioni in atmosfera previste nel sistema suddetto di considerano parte integrante del presente modello.

Attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali.

Gestione dei rifiuti

Per la gestione dei rifiuti e' previsto l'obbligo di: attenersi delle disposizioni previste dalla leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali per quanto attiene la classificazione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi; assicurarsi che nel caso di ricorso ad aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti le stesse dispongano delle autorizzazioni necessarie; compilare accuratamente la documentazione richiesta dalla normativa per procedere allo smaltimento dei rifiuti, secondo quanto previsto e disciplinato dal proprio modello istruzioni operative (IST 07 01). Procedere alla bonifica di siti inquinati assicurando il rispetto delle disposizioni di legge e adempiendo agli obblighi di comunicazione imposti dalla

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

normativa; adottare i mezzi tecnici necessari per far fronte allo sversamento accidentale dei prodotti utilizzati nei processi produttivi.

E' previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto del Laboratorio di smaltire qualsiasi rifiuto prodotto nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale diversamente da quanto previsto dalle norme di legge e operando, in tal modo, una violazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i; miscelare i rifiuti.

Disastro ambientale

Per assicurare un controllo adeguato per prevenire il rischio del manifestarsi del reato di Disastro ambientale è previsto l'obbligo per la Società di:

applicare le procedure ed attuare i controlli previsti nel sistema di gestione ambientale ISO9001:2015 di cui la società si è dotata per quanto riguarda le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e la gestione dei rifiuti. Dotarsi di impianti adeguati per ridurre gli impatti ambientali, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. A tal fine, il Laboratorio s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, di individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli investimenti necessari per contenere le emissioni prodotte nello svolgimento delle attività aziendali entro i limiti previsti dalla normativa in materia e in modo da non alterare l'equilibrio di un ecosistema.

Operare affinché gli impianti siano tenuti in ottime condizioni di efficienza, assicurando la necessaria manutenzione attraverso la realizzazione di un piano di manutenzione annuale, che potrà essere attuato anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate. La società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione. Attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali. Interrompere lo scarico idrico qualora vi ravvisino le necessità dovute, a titolo di esempio, a lavori, guasti e ripristini.

9.3 Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni (laboratori di analisi, aziende incaricate della manutenzione degli impianti, aziende di smaltimento dei rifiuti, ecc.) deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Il Laboratorio verifica periodicamente le iscrizioni all'albo dei gestori ambientali della società incaricata dello smaltimento dei rifiuti.

Laboratorio Analisi
Cliniche F. Cavaliere
& C s.r.l.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

10. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

10.1 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 - bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. Ciò potrebbe, in astratto, concretizzarsi durante le fasi di trasmissione telematica di documenti o richieste di autorizzazione (modelli fiscali, previdenziali e contributivi, documenti amministrativi societari, legali ecc.) ai diversi Enti della Pubblica Amministrazione. Per "documento informatico" s'intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti così come riportato dall'art. 1 lettera p) del decreto legislativo n° 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

10.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)

L'articolo 615-ter punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

10.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Tale reato ha la finalità di sanzionare chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

10.4 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (617-quinquies c.p.)

L'art. 617-quinquies punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, detenga, diffonda, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

10.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-bis punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

informatici altrui.

11. VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

11.1 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

In merito ai delitti sulla violazione del diritto d'autore, l'unico reato d'interesse per la Società l'abusiva è la duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, in riferimento alle licenze dei SW installati sui PC della Società. A tal riguardo, si evidenzia che la locuzione "per trarne profitto" potrebbe essere interpretata dal Giudice sia in senso restrittivo (limitando l'operatività della responsabilità penale ex 231/2001 ai soli casi di vendita a terzi del prodotto duplicato illecitamente) sia in senso estensivo (duplicazione per uso c/o l'Ente che, in tal modo, ha tratto il suo profitto dal mancato acquisto delle licenze).

La violazione potrebbe astrattamente configurarsi in riferimento all'acquisto di Software sprovvisti delle necessarie licenze.

12. CONTRABBANDO (D.P.R. n. 43 del 23/011973-Testo Unico Doganale)

Si introducono nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

I reati di contrabbando potrebbero configurarsi, a titolo esemplificativo, qualora si realizzino le seguenti condotte:

- i soggetti coinvolti nel processo di importazione per conto della Società tentino di sottrarre la merce importata all'imposizione doganale mediante elusione materiale dei controlli dell'autorità doganale (i.e. occultamento della merce, passaggio della linea di confine in punti diversi da quelli prescritti);
- i soggetti coinvolti nel processo di importazione per conto della Società sottopongano la merce importata alle procedure di controllo obbligatorie ma dichiarino dati falsi o errati relativamente alla merce stessa (i.e. quantità, qualità, origine, destinazione, ecc.) al fine di non corrispondere o corrispondere in somma inferiore i dazi doganali.

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

13. INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro può essere astrattamente commesso avendo riguardo all'utilizzo del lavoro somministrato da Agenzie per il lavoro, nelle modalità di seguito riportate.

La società utilizzerebbe, assumerebbe o impiegherebbe manodopera tramite società di intermediazione con contratti o a condizioni che prevedono:

- retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violazioni della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

14. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Nell'attività di acquisizione e mantenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o nella gestione dei rapporti con le autorità di controllo, organizzazioni criminali si propongono come intermediari per la gestione dei rapporti con la PA e con le autorità di controllo.

Il facilitatore (colluso con organizzazioni criminali), potrebbe essere mascherato dietro false consulenze. L'intervento di organizzazioni potrebbe manifestarsi in occasione di investimenti, finanziamenti o nell'ambito di rapporti con istituti di credito.

Nell'ambito di procedimenti giudiziali o arbitrali organizzazioni criminali si propongono come mediatori per la risoluzione della controversia.

15. INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Il reato sanziona chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

16. REATI TRIBUTARI

16.1 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e comma 2 bis d.lgs. 74/2000)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

16.2 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs 74/2000)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

16.3 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000)

La fattispecie di reato si realizza: a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

16.4 Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater d.lgs. 74/2000)

Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro", non si versano le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.

16.5 2.3.5.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e comma 2 bis d.lgs. 74/2000)

Si tratta di fattispecie connotate dal carattere della fraudolenza. Il reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Punibile anche il tentativo in caso di fatti transnazionali per gravi frodi IVA (10 MLN).

16.6 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000)

Si tratta di fattispecie connotate dal carattere della fraudolenza. Il reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Punibile anche il tentativo in caso di fatti transnazionali per gravi frodi IVA (10 MLN).

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

17. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATO

Per ogni attività si possono sintetizzare sia la gravità del reato ai fini del D.lgs. 231 sia la probabilità di accadimento dello stesso.

Per ciascuna delle attività sensibili messe in evidenza dal processo di rilevazione del rischio vengono quantificate su un diagramma cartesiano la gravità del reato, analizzata sull'asse delle ascisse secondo una scala numerica compresa tra 1 (minima gravità) e 5 (massima gravità), e la stima della probabilità di accadimento dell'evento rischioso, presentata sull'asse delle ordinate secondo la medesima scala numerica.

Questa rappresentazione grafica permette di visualizzare le attività più rischiose in termini di composizione gravità/probabilità.

Matrice di Valutazione del Rischio 5x5

Probabilità \ Impatto	1 - Insignificante	2 - Minore	3 - Moderato	4 - Maggiore	5 - Catastrofico
5 - Quasi certo	Moderato	Alto	Molto Alto	Estremo	Estremo
4 - Probabile	Moderato	Moderato	Alto	Molto Alto	Estremo
3 - Possibile	Basso	Moderato	Moderato	Alto	Molto Alto
2 - Improbabile	Basso	Basso	Moderato	Moderato	Alto
1 - Raro	Basso	Basso	Moderato	Moderato	Moderato

Descrizione delle Categorie

• Probabilità

- o 5 Quasi certo: L'evento è quasi certo di accadere.
- 4 Probabile: L'evento è probabile che accada.
- o **3 Possibile:** L'evento può accadere.
- o **2 Improbabile:** L'evento è improbabile che accada.
- o 1 Raro: L'evento è molto raro che accada.

Impatto

- o 1 Insignificante: Impatto trascurabile o nessun impatto.
- o **2 Minore:** Impatto minore con lievi conseguenze.
- o **3 Moderato:** Impatto moderato con conseguenze gestibili.
- o 4 Maggiore: Impatto significativo con conseguenze gravi.
- 5 Catastrofico: Impatto molto grave con conseguenze devastanti.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

Livelli di Rischio

- Basso: Il rischio è accettabile senza azioni immediate.
- Moderato: Il rischio richiede attenzione e monitoraggio.
- Alto: Il rischio deve essere mitigato al più presto.
- Molto Alto: Il rischio richiede azioni immediate e significative.
- Estremo: Il rischio è critico e necessita di azioni urgenti e drastiche.

Matrice di Valutazione del Rischio 5x5


	1 - Insignificante	2 - Minore	3 - Moderato	4 - Maggiore	5 - Catastrofico	
5 - Quasi certo	Moderato	Alto	Molto Alto			
4 - Probabile	Moderato	Moderato	Alto	Molto Alto		
3 - Possibile	Basso	Moderato	Moderato	Alto	Molto Alto	
2 - Improbabile	Basso	Basso	Moderato	Moderato	Alto	
1 - Raro	Basso	Basso	Moderato	Moderato	Moderato	

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

CATEGORIA DI REATO	probabilità	gravità	indice di rischio
a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25 decies induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);	3	5	15
b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24- <i>bis</i>);	2	3	6
c) delitti di criminalità organizzata (art. 24- <i>ter</i>);	2	3	6
d) reati societari (art. 25-ter);	2	2	4
e) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quater.1 e 25-quinquies) limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).	2	2	4
f) omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);	3	5	15
g) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies);	2	3	6
h) reati ambientali (art. 25-undecies);	3	4	12
i) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);	2	2	4
j) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);	3	4	12

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

PESO DI CIASCUN RISCHIO REATO

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25 decies induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);
- b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- c) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- d) reati societari (art. 25-ter);
- e) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quater.1 e 25-quinquies) limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
- f) omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- g) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies);
- h) reati ambientali (art. 25-undecies);
- i) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- i) reati trib utari (art. 25-quinquiesdecies):

a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25 decies induzione a non decies disbigazzioni	B.1	santi ambiantali fast 15	b) delit informatic trattamento i di dati (art. 2	i e Ilecito	crir organi	delitti di ninalità izzata (art. 1-ter);
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);	h)	reati ambientali (art. 25- undecies);	g)			e) delitti
			ricettazione, riciclaggio e			contro la personalità
			impiego di			individuale
			denaro, beni		reati	(art. 25-
f) omicidio colposo o lesioni colpose			o utilità di provenienza			quater.1 e 25
gravi o gravissime commessi con			illecita,			
violazione delle norme sulla tutela della			autoricicia	i) impiego di cittadini di		
salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- septies);	ji)	reati tributari (art. 25- quinquiesdecies);	(art. 25- octies);	paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25		

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

18. L'INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E DELLE AREE DI RISCHIO -

La finalità dell'adozione del modello organizzativo ha come presupposto l'individuazione dei processi e delle aree e delle "attività nel cui ambito possono essere commessi reati" (art. 6, comma 2, lett. a). Tenuto conto dei servizi forniti dalla società e per i quali la stessa è accreditata con la Regione, si possono individuare i seguenti processi

- 1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- 2. Processi direzionali;
- 3. Amministrazione, finanza e controllo;
- 4. Gestione del personale;
- 5. Approvvigionamenti;
- 6. Gestione attività di laboratorio;
- 7. Sicurezza sul lavoro;
- 8. Gestione ambientale;
- 9. IT/Privacy.

I reati presupposto astrattamente configurabili sono i seguenti:

stessa Società i seguenti reati presupposto:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25 decies induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);
- **b)** delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- c) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- d) reati societari (art. 25-ter);
- e) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quater.1 e 25-quinquies) limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
- f) omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- **g)** ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- **h)** reati ambientali (art. 25-undecies);

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

- i) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- j) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);

La Società ha inoltre individuato le seguenti aree di rischio in relazione ai reati previsti dalla L. n° 231/01:

- 1) Area amministrativa (acquisti, rapporti con l'AS, conservazione e gestione documenti amministrativi) e gestione finanziaria;
 - 2) Area contabilità;
 - 3) Area ricezione-registrazione clientela;
 - 4) Area effettuazione delle prestazioni sanitarie;
 - 5) Area conservazione dei prodotti sanitari, apparecchiature e medicinali.
 - 6) Area prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tenuto conto dei reati in relazione ai quali, se commessi a vantaggio o nell'interesse della stessa, è prevista la responsabilità della persona giuridica in sede penale e che si possono dividere in reati comuni e peculiari si può procedere a effettuare una prognosi in merito alla percentuale di rischio della commissione di reati in relazione alle varie aree e fasi configurate:

Tenuto conto dei reati in relazione ai quali, se commessi a vantaggio o nell'interesse della stessa, è prevista la responsabilità della persona giuridica in sede penale e che si possono dividere in reati comuni e peculiari si può procedere a effettuare una prognosi in merito alla percentuale di rischio della commissione di reati in relazione alle varie aree e fasi configurate:

■ Area amministrativa e gestione finanziaria: maggiore percentuale di rischio del verificarsi di reati peculiari, ossia specifici della materia in cui opera la struttura e che implicano rapporti con la P.A., quindi i reati previsti dagli artt. 24, 25, 25 bis della legge n° 231/01. Si parla dei reati di cui agli artt. 316 bis, 316 ter, 640 comma 2, n° 1, 640 bis e 640 ter c.p., reati di truffa alla P.A. previsto

dall'art. 640 cpv. c.p., e quelli del P.U. di cui artt. 314, 316,317, 318, 319, 320 e 322, terzo e quarto comma c.p.. In particolare, elevato è il rischio di truffe in ragione della commissione di artifizi e raggiri nei confronti della P.A al fine di fare apparire come esistenti i presupposti per l'autorizzazione e l'accreditamento.

Di conseguenza, proprio nei rapporti con la P.A è alto il rischio di collusioni con Pubblici ufficiali, addetti al controllo, che possano intrecciare rapporti illeciti con i legali rappresentanti o i delegati ai rapporti con la P.A.

Più ridotto, ma pur sempre esistente e negli ultimi anni in fase di aumento è il rischio di infiltrazioni di criminalità organizzata nella struttura societaria e, quindi, di concorso nei reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico, criminalità mafiosa, richiamati dagli artt. 25 quater e quinquies D. lgs. n° 231. Vi è da dire che la legge regionale n° 24/2008 ha previsto la decadenza delle persone giuridiche dalle autorizzazioni in caso di commissione di reati di mafia, droga, armi o di favoreggiamento commesso in relazione a questi reati, nonché in caso di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di azionisti, titolari di quote superiori al 15% o legali rappresentanti della società e/o amministratori (art. 9 comma 5 Legge Regionale n° 24).

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

Peraltro, è noto e derivante dall'osservazione della prassi giurisprudenziale il pericolo di infiltrazione della mafia in ambito sanitario, che costituisce uno dei settori dai quali trarre profitto a carico delle Stato apparentemente in maniera lecita. Come si vedrà, un ruolo importante in questo settore è demandato alla corretta tenuta del "registro di polizia".

■ Area contabilità e gestione tributi: in quest'area la tipologia di reati, che il modello organizzativo ha lo scopo di limitare quanto alla probabilità di verificazione, è quella dei reati di cui all'art. 25 ter D.lgs. n° 231/01, ossia i reati societari quali quelli di cui agli artt. 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2638 c.c. nonchè reati tributari.

Si tratta dei reati connessi al mancato rispetto della normativa in materia tributaria e civilistica, tendenti a dare una falsa rappresentazione della realtà economica dell'azienda e a frodare i soci e creditori. Peraltro, la creazione di fondi neri può incrementare il rischio di reati contro la P.A., in particolare il reato di corruzione e truffa.

E' chiaro che l'aspetto della redazione dei bilanci e della corretta registrazione delle operazioni di entrata e uscita implicherà il perfetto funzionamento dell'area amministrativa, di quella relativa alla ricezione e controllo e alla registrazione degli interventi sanitari. è, pertanto, una connessione e interdipendenza con le altre aree, con consequenziale riduzione del rischio di reati contro l'ordine pubblico, contro la P.A. e di falso in monete e bolli.

D'altronde, una corretta contabilizzazione delle entrate e uscite riduce il rischio di infiltrazioni o di commissione di reati concernenti la criminalità. E' chiaro che restano non pregiudicate le condotte di reato consistenti nell'accaparramento delle società al fine di agevolare consorterie criminali, che già con il semplice controllo della struttura ricevono un vantaggio o possono effettuare attività di riciclaggio.

• Area ricezione - registrazione clientela: la correttezza nella registrazione dei pazienti- clienti della struttura riduce il rischio di truffe e infiltrazioni della criminalità. Non vi è dubbio che la garanzia della effettività della prestazione del sistema sanitario sia un obiettivo e un presupposto indefettibile per l'operatività della società.

D'altronde, la priorità della L. n° 502/92 è proprio il controllo della validità della documentazione amministrativa, attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte (art. 8 – octies L. n° 502/1992). Ebbene, la corretta registrazione e i controlli in merito all'identità del paziente indicato in ricetta medica riducono il rischio di truffe ai danni della P.A., che potrebbero passare attraverso fittizie identità e mai effettuate prestazioni.

A loro volta, le corrette procedure di registrazione dovrebbero influire nel senso di limitare il rischio di reati di concussione, corruzione, peculato e frodi in genere. Non solo, la registrazione di ogni paziente e la corretta tenuta della documentazione dovrebbe ridurre il rischio di infiltrazioni di associazioni criminali e di effettuazioni di pratiche mediche vietate o di per sé integranti reati di favoreggiamento personale.

L'area accettazione- registrazione della clientela si occupa anche delle procedure relative agli incassi e pagamenti; in questo ambito vi è un rischio elevato di commissione di reati societari e in materia di moneta, valori di bollo e carte di pubblico credito. la trasparenza, correttezza e tracciabilità, nonché il rispetto della materia civilistica sono alla base di una riduzione del rischio. Di contro, la correttezza nello svolgimento delle fasi relative a tale settore riduce il rischio di commissione di reati di cui alle altre aree.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

■ Area effettuazione delle prestazioni sanitarie: l'organizzazione relativa alla correttezza della effettuazione delle prestazioni sanitarie è il nodo strategico dell'intera attività. In effetti, sono proprio le prestazioni sanitarie a essere retribuite se correttamente ed effettivamente erogate.

E', quindi, necessario regolamentare il sistema di accettazione del paziente, di effettuazione della prestazione, di conservazione dei documenti relativi, di certificazione esatta della prestazione effettuata. In più, è necessario garantire le condizioni di salvaguardia in tema di sicurezza e igiene sul lavoro.

Il rischio in tal area è elevato con riferimento ai reati contro la P.A., alle lesioni o omicidi colposi per violazioni delle regole cautelari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, alla erogazione di prestazioni sanitarie vietate (es. mutilazione organi genitali). Non solo, vi è il rischio che irregolarità e falsi relativi a quest'area consentano fatturazioni di attività non effettuate o occultamenti di attività effettuate, con rischio di integrazione di reati societari e di infiltrazioni della criminalità organizzata. Degni di attenzione anche i reati ambientali anche per l'alto grado di allarme sociale dettato da tale tipologia di reato.

Area conservazione dei prodotti sanitari, apparecchiature e medicinali:

Si tratta di area a rischio rispetto alla commissione di reati in materia di igiene e sicurezza, ma anche in materia di frodi alla P.A., reati societari e pratiche sanitarie vietate. L'esecuzione di prestazioni non effettuate, infatti, potrebbe passare attraverso una fittizia rappresentazione di medicinali e apparecchiature in numero compatibile con quelle fittizie prestazioni. Non solo, la scorretta rappresentazione delle tipologie-prezzi e quantitativi dei prodotti posseduti dalla società, è necessariamente in relazione alla commissione di irregolarità dei bilanci che possono sfociare in reati societari.

Area prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si tratta di un'area a rischio rispetto alla commissione dei reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.), o lesioni personali colpose verificatesi per la violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590 c.p.).

Il momento di attuazione di tali reati coincide con l'attività produttiva ordinaria in tutte le aree di attività lavorativa sia interna che all'esterno. Le modalità con cui vengono attuati tali reati consistono nell'omissione di sorveglianza nell'attività produttiva, nella mancanza di procedure atte a prevenire gli incidenti lavorativi nonché nella mancata applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.

18.1 Protocolli dell'Area accettazione-registrazione clientela

Il paziente che si reca presso la struttura per richiedere l'effettuazione di analisi deve avere con sé la ricetta medica, impegnativa del medico di base o di altro medico competente, un valido documento di riconoscimento e la tessera sanitaria.

Sarà cura dell'area segreteria e accettazione procedere alla verifica anagrafica, fiscale, sanitaria del paziente, provvedendo ad effettuare un controllo di corrispondenza tra i dati di cui alla ricetta medica e il documento di riconoscimento fornito.

Al termine di questa operazione si procede all'accettazione del cliente, inserendo gli esami da eseguire nel sistema informatico.

E' necessario verificare attentamente che la ricetta indichi o meno l'esenzione dal ticket e in tal caso inserire tale informazione nella scheda del paziente.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

Il ticket è un costo a carico del paziente, la cui illegittima esclusione è suscettibile di integrare reati di truffa, a condizione che ricorrano artifizi e raggiri.

La struttura sanitaria, con appositi avvisi posti in maniera ben visibile all'interno della struttura, darà piena e completa comunicazione relativamente alle condizioni di esonero dal pagamento delle prestazioni sanitarie da parte dei pazienti.

Sarà cura del responsabile dell'area ricezione della struttura sanitaria o di un suo delegato inserire i dati del paziente, formando la scheda relativa alla prestazione da eseguire mediante il sistema informatico.

All'atto della prestazione sanitaria il paziente deve, se dovuto, pagare il ticket, e riceve la fattura all'atto del pagamento.

Il responsabile dell'area amministrativa, a fine giornata, effettua una verifica contabile della corrispondenza tra il numero dei pazienti e le prestazioni effettuate. Successivamente sarà il Direttore sanitario o un suo delegato a effettuare una verifica tra le prestazioni di cui alle ricette e la tipologia delle prestazioni effettuate.

18.2 Protocolli dell'Area effettuazione prestazioni sanitarie

E' prevista la figura di un addetto alla ricezione e smistamento del paziente nelle varie zone di effettuazione delle prestazioni sanitarie. Questo dipendente dovrà su un apposito registro annotare la persona che viene inviata dalla ricezione e destinarla al settore di competenza in ragione delle prestazioni da effettuare (es. settore prelievi per esami ematochimici). Lo stesso dipendente curerà che le ricette siano contenute nella scheda paziente e portate all'attenzione dei sanitari di competenza in relazione alla prestazione da effettuare, in modo che gli stessi possano verificare direttamente le prescrizioni contenute nella ricetta medica e non errare nella effettuazione della visita o della prestazione.

Il sanitario (medico o paramedico addetto) che effettuerà il prelievo dovrà restituire la ricetta all'addetto al settore, con attestazione della avvenuta esecuzione della prestazione. Tale procedura non avverrà in caso di avvenuta trasmissione delle comunicazioni con il sistema informatico.

L'addetto al settore effettuazione delle prestazioni ritrasferirà la documentazione relativa al paziente al responsabile dell'area ricezione-registrazione, il quale nel corso della giornata lavorativa trasferirà la documentazione all'area amministrativa. Nel caso di sistema informatico centralizzato, nella scheda del paziente e attraverso la propria password di accesso la sistema il responsabile addetto all'area prestazioni sanitarie inserirà il dato relativo all'avvenuta prestazione.

Le risultanze analitiche vengono riportate sul certificato di analisi. Il certificato sarà firmato da un responsabile laboratorio analisi (DIR) prima della emissione e consegna al richiedente.

Il responsabile per l'igiene e sicurezza ex L. n° 626/94 (oggi n° 81/2008) dovrà curare che l'aspetto igienico e antinfortunistico nella zona effettuazione prestazioni sia sempre curato e sarà esclusivo responsabile di eventuali violazioni di regole cautelari.

E' chiaro che l'eventuale conoscenza da parte del Direttore Sanitario di omissioni o violazioni degli adempimenti cautelari da parte del responsabile che sia stato validamente delegato (si vedano i successivi requisiti per la validità ed efficacia della delega) comporterà il concorso in responsabilità anche del Direttore Sanitario che non abbia ovviato all'inerzia del responsabile.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

Qualunque anomalia nel funzionamento degli strumenti dovrà subito essere verificata e segnalata dal Direttore Tecnico che curerà ogni giorno la taratura dei macchinari secondo le procedure standard di cui al manuale della qualità.

Sarà compito, poi, del responsabile dell'area conservazione prodotti sanitari richiedere l'intervento, in caso di necessità, del responsabile dell'igiene e sicurezza, il quale comunque è tenuto a controlli costanti sull'adozione delle regole cautelari per la sicura e igienica conservazione dei materiali. Si richiama integralmente quanto previsto nel modello ex L. n. 81/08.

18.3 Protocolli dell'Area acquisto e conservazione dei prodotti sanitari, apparecchiature e medicinali relativi al laboratorio analisi.

Sarà il Direttore Tecnico a valutare il quantitativo di materiale da acquistare in prossimità al raggiungimento della scorta minima di un determinato articolo.

Sia la richiesta che la consegna saranno registrate nel sistema informatico. Ogni mese il responsabile compilerà una nota da trasmettere al Direttore Tecnico, nella quale saranno indicate le quantità di materiale consegnate all'area prestazioni sanitarie e rappresenterà la situazione esistente quanto a scorte di apparecchiature e prodotti (es. aghi, siringhe, alcool, kit analisi, ecc.).

Ciò consentirà al Direttore Tecnico di rappresentare al responsabile del settore la necessità di disporre gli acquisti necessari in relazione ai bisogni del laboratorio analisi.

Il quantitativo richiesto dovrà essere in linea con il fatturato della società e con il consumo presunto di prodotti nel bimestre successivo. A tal proposito, sarà compito del Direttore Tecnico verificare eventuali esuberi o riduzione delle necessità in relazione a determinate prestazioni, così da ridurre proporzionalmente l'acquisto dei prodotti necessari.

Nel caso dei materiali e apparecchiature del laboratorio analisi cliniche, sarà il Direttore Tecnico a rappresentare al Direttore sanitario la necessità di procedere all'acquisto.

Il materiale acquistato sarà annotato da un responsabile sul registro di carico e scarico, nel quale saranno annotati i prodotti acquistati, con l'indicazione della tipologia, della marca, dei numeri contraddistintivi del prodotto, delle quantità. L'esistenza del sistema informatico consentirà un controllo in rete dei quantitativi acquistati e presenti in deposito.

Il responsabile del deposito controllerà la corrispondenza quantitativa e qualitativa del materiale ordinato a quello consegnato.

Gli acquisti di apparecchiature, per rinnovo o innovazione, dovranno essere autorizzati dalla Direzione sanitaria, previo nulla osta dell'amministratore, sentito il Direttore Tecnico.

L'acquisto dovrà essere preceduto dalla corretta valutazione dei fornitori secondo la procedura di cui al manuale della qualità.

Sarà cura del responsabile amministrativo, con la collaborazione del Direttore Tecnico, valutare annualmente, sulla base delle note periodiche del responsabile acquisti, la adeguatezza dei fornitori.

Comunque, sarà cura dell'amministratore richiedere attestazioni da parte di responsabili della società di fornitura in merito alla inesistenza di condanne o procedimenti penali a carico dei fornitori.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

18.4 Protocolli dell'Area amministrativa e gestione finanza

La tipologia della struttura sanitaria e i settori accreditati dalla Regione (esami clinici ecc.) collocano la stessa nell'ambito delle società di piccole dimensioni. La struttura amministrativa è incentrata sul vertice, costituito dalla figura dell'amministratore unico, che ha la responsabilità della politica aziendale e delle scelte di natura economicogestionale. Allo stesso si affiancano i responsabili dell'area amministrativa e sanitaria, come da organigramma.

L'area amministrativa, coma da L. n° 502/92 e recente Legge Regionale n° 24 del 2008, ha il supporto della figura del Direttore Sanitario, i cui compiti sono stati dettagliatamente previsti dall'art. 7 Legge Regionale n° 24. Ora, quanto ai compiti del Direttore sanitario, di rilevanza per l'area amministrativa, è sufficiente richiamare i vari obblighi attinenti al controllo in merito al possesso dei titoli professionali adeguati da parte del personale addetto all'attività sanitaria. Il contributo all'area amministrativa deriva anche dal rapporto necessariamente esistente rispetto all'obbligo di tenuta dell'archivio sanitario.

Ciò implica necessariamente che la figura del dirigente amministrativo che riceve la documentazione dall'area ricezione e registrazione si relazioni con il Direttore sanitario coadiuvato dal Direttore Tecnico, dal quale riceverà le istruzioni quanto agli adempimenti relativi alla sicura e corretta conservazione dei documenti e tenuta dell'archivio.

L'area amministrativa è in diretto rapporto il rappresentante legale. Riceverà dall'area ricezione e registrazione la documentazione sanitaria relativa ai pazienti giornalieri.

L'impiegato del settore amministrativo cura, in stretto rapporto con la Direzione Sanitaria, il controllo della completezza dei documenti inviati e trasmette le schede cliniche ambulatoriali al settore sotto il controllo del Direttore Sanitario per la verifica e custodia dei documenti nell'archivio sanitario.

Il delegato ai rapporti con l'AS invierà la documentazione alla P.A. per i dovuti controlli propedeutici alla richiesta di fattura. La fattura viene controllata in tutti i suoi aspetti (corrispondenza, calcoli, fiscalità, ricevimento merce o servizi).

L'area amministrativa cura tutti gli altri rapporti con l'AS. In particolare, il responsabile dell'area amministrativa dovrà comunicare all'AS:

- 1) le variazioni del direttore sanitario;
- 2) il nominativo del medico che sostituisce il direttore sanitario in caso di assenza;
- 3) le sostituzioni e le integrazioni del personale medico e non operante nella struttura;
- 4) le sostituzioni delle attrezzature sanitarie;
- 5) le variazioni e trasformazioni della natura giuridica e della composizione della società titolare della struttura;
- 6) la temporanea sospensione di una o più attività per periodi superiori a un mese e fino a un anno prorogabile, per motivate esigenze, per un ulteriore anno;
 - 7) la ripresa dell'attività sospesa;
 - 8) la cessazione dell'attività;

E' compito dell'Amministratore Unico verificare l'assenza di incompatibilità di cui alla normativa sanitaria. Ad esempio, il Direttore Sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria, atteso la natura non monospecialistica della struttura.

E' responsabilità dell'Amministratore assicurare la presenza del Direttore Sanitario e del personale previsto dalla legge.

E' onere dell'Amministratore garantire lo svolgimento dei compiti da parte del

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

Direttore Sanitario.

Ciò potrà avvenire a condizione che il Direttore Sanitario sia messo in condizione, attraverso una delega ad operare che riconosca una rapida disponibilità del denaro occorrente per esercitare le sue funzioni.

Al <u>Direttore sanitario</u>, che dovrà essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica o in una disciplina equipollente o deve avere svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private, spetteranno i seguenti compiti:

- a) curare l'organizzazione tecnico-sanitaria sotto il profilo igienico e organizzativo;
- b) proporre variazioni quanto all'organizzazione della struttura;
 - c) controllare la regolare tenuta del registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all'attività sanitaria;
- d) controllare lo svolgimento dell'attività sanitaria;
 - e) proporre al legale rappresentante azioni disciplinari in caso di constatazione di violazioni da parte del personale sanitario;
- f) curare la tenuta dell'archivio sanitario;
 - g) proporre agli amministratori, su specifica richiesta e motivazione di necessità da parte dei medici responsabili, l'acquisto di apparecchi, attrezzature e arredi sanitari, nonché esprimere il parere su trasformazioni edilizie della struttura;
 - h) rilasciare agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche e di ogni altra certificazione sanitaria;
- i) vigilare sulle condizioni igienico-sanitarie.

L'area amministrativa sarà in stretto collegamento con il Direttore Sanitario, che è portatore delle esigenze di natura sanitaria. A tal proposito, le richieste dei medici responsabili dei vari settori dovranno essere supportate dal parere del Direttore Sanitario, sentito il Direttore Tecnico e inviate all'area amministrazione per la valutazione.

Solo l'Amministratore Unico dispone del potere di spesa; provvede direttamente alla qualifica dei fornitori, con la collaborazione del responsabile qualità ISO 9001/Direttore Tecnico, e alla richiesta dei preventivi e alla emissione degli ordini. I controlli in accettazione (quantità, qualità. integrità, completezza della documentazione a corredo della fornitura quali le certificazioni / marcature), sono svolti e registrati secondo le modalità indicate nel Sistema di Gestione ISO 9001 cui si rinvia.

Quanto al rispetto delle regole cautelari in materia di infortuni e igiene sul luogo di lavoro il responsabile dell'area amministrativa dovrà ricevere dal direttore sanitario l'attestazione delle verifiche periodiche e dell'attività svolta da parte del soggetto nominato responsabile ex D.Lgs. 81/2008, come da documento di valutazione dei rischi.

Il responsabile del personale e dell'amministrazione comunicherà con immediatezza ogni richiesta pervenuta dall'AS e ogni modifica di natura legislativa intervenuta all'amministratore, a meno che non si tratti delle richieste di routine. In ogni caso, ogni documento inviato o ricevuto inerente ai rapporti con la P.A. dovrà essere conservato in apposita cartella e custodito.

E' di competenza dell'area amministrativa la stipula di contratti libero-professionali con i professionisti e l'assunzione dei dipendenti nel rispetto dei contratti di categoria. Nei singoli contratti dovrà essere richiamato il modello organizzativo quale parte integrante, al rispetto del quale le parti sono obbligate. Quanto ai dipendenti da assumere si dovranno

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

rispettare le procedure di cui ai C.C.N.L. vigenti per i dipendenti delle istituzioni sanitarie private. Prima dell'assunzione l'area amministrativa dovrà chiedere al dipendente copia di un certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti. In caso di assunzione i due certificati saranno custoditi all'interno della scheda amministrativa del dipendente.

Presso l'Amministratore Unico dovrà trovarsi una cassaforte nella quale inserire il danaro contante giornalmente incassato e consegnato dal responsabile dell'area accettazione.

Quanto alle scelte strategiche e alla politica aziendale, nonché agli atti di amministrazione straordinaria, si tratta di compiti demandati al rappresentante legale. Quanto alla stipula di convenzioni e contratti, gli stessi dovranno essere firmati dal rappresentante legale, all'esito della procedura amministrativa di verifica della legittimità e della sostenibilità finanziaria degli stessi.

Quanto alle attività connesse alle procedure del laboratorio analisi è specificato quanto segue:

- 1) l'addetto all'accettazione riceve il pagamento da parte del cliente ed effettua una registrazione di prima cassa sia su cartaceo sia su SW gestionale che consentirà l'emissione della fattura al cliente; le fatture emesse sono esenti IVA.
- 2) l'area amministrazione effettua i dovuti controlli tra le prestazioni erogate e gli incassi giornalieri;
- 3) le registrazioni delle prestazioni sono verificate al fine di trasmettere i dati relativi all'AS ai fini del pagamento; mensilmente (inizio mese successivo a quello di fatturazione) si effettuano i conteggi relativi al mese precedente e si determina l'ammontare della fattura da emettere all'ASP. I flussi sono inviati elettronicamente. Mensilmente è consentito fatturare 1/12 del budget complessivo assegnato al Laboratorio. Effettuati i dovuti controlli l'ASP emetter un ordine di acquisto elettronico.
- 4) la documentazione cartacea è archiviata secondo modalità che ne garantiscano la facile rintracciabilità;
- 5) a seguito degli approvvigionamenti, il materiale acquistato sarà annotato da un responsabile sul registro di carico e scarico, nel quale saranno annotati i prodotti acquistati, con l'indicazione della tipologia, della marca, dei numeri contraddistintivi del prodotto, delle quantità. L'esistenza del sistema informatico consentirà un controllo in rete dei quantitativi acquistati e presenti in deposito. Il responsabile del deposito controllerà la corrispondenza quantitativa e qualitativa del materiale ordinato a quello consegnato.
- 6) l'amministrazione curerà i pagamenti, limitando i pagamenti in contanti all'importo massimo di € 1.000,00. Tutti gli altri pagamenti dovranno essere effettuati con mezzi tracciabili (es: bonifico bancario, assegno non trasferibile, Ri.BA., Rid, May, Ray, ecc.)
- 7) L'amministrazione ha facoltà di mantenere un residuo di cassa non superiore ad € 1.000,00;
- 8) L'amministrazione supporterà il rappresentante legale nella corretta programmazione economico-finanziaria.
- 9) L'Amministratore Unico accede all'area informativa dell'Home Banking (CBI), per verificare costantemente l'andamento della finanza aziendale.
- 10) I pagamenti sono effettuati esclusivamente dall'Amministratore Unico sulla base di apposito scadenziario.

18.5 Protocolli dell'Area contabilità e gestione tributi

L'Amministratore Unico ha il compito di curare la conservazione dei documenti fiscali (fatture, note di credito, registri contabili previsti dalla legge). La struttura si avvale di un

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

consulente del lavoro e di un commercialista con contratto libero-professionale che garantiscono la continuità delle prestazioni. L'Amministratore Unico si interfaccia costantemente con i professionisti esterni.

L'Amministratore Unico provvede alla raccolta della documentazione contabile e alla prima nota di contabilità, comunicati/trasmessi periodicamente al Commercialista Esterno che provvedere al calcolo di tutte le imposte dirette ed indirette a carico della società.

I dati relativi alle presenze del personale sono raccolti tramite dispositivi biometrici e sw gestionale. Tali dati sono trasmessi al consulente del lavoro che elabora le buste paga.

L'Amministratore Unico riceve le buste paga ed effettua un controllo circa la relativa correttezza.

Le buste paga sono messe a disposizione del personale tramite apposito SW gestionale (accessibile tramite APP).

I cedolini di pagamento sono caricati in Home Banking e le retribuzioni corrisposte con bonifico bancario.

Gli F24 relativi ai dipendenti sono precompilati dal consulente del lavoro che ha delega all'invio; la ricevuta è trasmessa all'Amministratore Unico per i dovuti controlli.

Il bilancio è predisposto da Commercialista e firmato dall'Amministratore Unico.

Le dichiarazioni IVA/IRES/IRAP/IMU, tasse comunali e regionali sono predisposte dal commercialista in qualità di intermediario abilitato che provvede alla elaborazione degli F24.

Il Modello 770 è predisposto da Commercialista e verificato dall'Amministratore Unico.

In merito alla gestione degli adempimenti fiscali e tributari vale quanto segue:

- La struttura organizzativa per la gestione della materia tributaria deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, e di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo l'intero processo, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.
- Ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con la Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali devono essere attribuiti formali poteri (o deleghe) in tal senso. I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.
- Devono essere rispettate le misure adottate per l'approvazione formale della gestione contabile. Le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non devono essere presentate senza benestare dell'Amministratore Unico.
- Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con le autorità fiscali devono essere comunicati per iscritto all'**Organismo di Vigilanza**.
- Deve essere garantito il rispetto della normativa in materia di tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, tenendo a disposizione delle autorità di controllo e dell'**Organismo di Vigilanza** tutta la documentazione di supporto.

L'Amministratore Unico deve garantire:

• la definizione delle modalità per la predisposizione e diffusione di uno scadenziario fiscale e monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

- la definizione di ruoli e modalità per il monitoraggio e recepimento delle novità normative in materia fiscale;
- la definizione delle modalità di coinvolgimento delle competenti funzioni per la valutazione degli impatti fiscali e del rispetto della normativa, in relazione alle attività tipiche aziendali;
- che lo **Studio di Consulenza esterno** della cui collaborazione la società si avvale abbia definito le modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte (dirette e indirette);
- la definizione delle modalità di verifica sulle attività propedeutiche all'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, che includono l'effettuazione di verifiche complementari sugli elementi destinati a confluire nelle stesse;
- la definizione delle modalità di verifica circa la completezza e la correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte, della correttezza del calcolo delle imposte, della corretta compilazione dei relativi Modelli dichiarativi e di versamento, nonché della completa e corretta registrazione contabile;
- la definizione delle modalità di analisi circa l'andamento dei saldi contabili rispetto ai dati storici, al fine di individuare eventuali situazioni anomale e successiva analisi degli scostamenti significativi (in termini assoluti e relativi);
- la definizione delle modalità di verifica circa la corrispondenza degli importi IVA con i relativi conti di contabilità generale;
- la definizione delle modalità di verifica circa: (i) il rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali somme portate in compensazione che IVA; (ii) la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta; (iii) la corretta contabilizzazione delle imposte;
- con riferimento ai pagamenti:
- ✓ la definizione delle modalità di autorizzazione dei pagamenti e identificazione dei soggetti abilitati a effettuare le operazioni;
- ✓ la definizione delle modalità di verifica della completezza, accuratezza e validità delle registrazioni dei pagamenti e delle operazioni di tesoreria, nonché della documentazione da trasmettere agli istituti bancari;
- ✓ la definizione delle modalità di esecuzione delle disposizioni di pagamento a fronte della documentazione attestante i controlli indicati nelle aree specifiche (es. benestare al pagamento delle fatture; autorizzazione al pagamento degli stipendi; verifica dei destinatari, etc.);
- ✓ la definizione delle modalità di verifica circa la coerenza tra la disposizione di pagamento e la fattura/altro documento contabile;
- ✓ la previsione del divieto di effettuare pagamenti a fornitori e collaboratori esterni in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- ✓ la definizione delle modalità di verifica circa le (i) partite sospese a chiusura dei conti transitori(ii) anomalie nei pagamenti (come, ad esempio, nel caso di coordinate bancarie riconducibili a più fornitori, o di disallineamento tra la sede legale della controparte e la sede della banca di appoggio);
- ✓ la definizione delle modalità di verifica circa la tempestiva e corretta liquidazione delle imposte (o delle cartelle esattoriali) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

- con riferimento agli incassi
- ✓ la definizione delle modalità di verifica e monitoraggio degli incassi, nonché delle modalità di riconciliazione degli stessi alle partite aperte (verifica della coerenza tra le fatture attive emesse e gli incassi pervenuti);
- ✓ la definizione delle modalità di verifica circa: (i) le partite sospese a chiusura dei conti transitori e (ii) la coerenza di abbinamento tra gli incassi ricevuti e le fatture attive emesse; (iii) il tempestivo aggiornamento delle coordinate bancarie non corrette e/o incomplete;
- ✓ la definizione delle modalità di identificazione di eventuali anomalie negli incassi (come ad esempio nel caso di coordinate bancarie riconducibili a più Clienti, alta frequenza di modifica dell'anagrafica/coordinate bancarie).
- ✓ con riferimento alla gestione della piccola cassa:
- ✓ la definizione delle modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spesa sostenibili per cassa e i limiti di utilizzo);
- ✓ la definizione delle modalità di riconciliazione delle giacenze della piccola cassa con le risultanze contabili.

Nell'area Amministrazione, ci si deve attenere alle seguenti norme comportamentali:

- I collaboratori, ciascuno per quanto di propria competenza, devono conoscere e rispettare la normativa in materia tributaria. Gli aggiornamenti normativi sono monitorati dall'Amministratore Unico con il supporto dello studio di consulenza esterna.
- I collaboratori non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi.
- I collaboratori, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo: (i) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società; (ii) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; (iii) devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
- I collaboratori devono astenersi (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché (ii) dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.
- I collaboratori devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi.
- I collaboratori devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
- I collaboratori devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

- I collaboratori devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte.
- I collaboratori devono astenersi dall'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

18.6 Protocolli dell'Area prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il "Laboratorio Cavaliere", in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si è dotato di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, con l'intento di eliminare e nel caso in cui questo non sia possibile, minimizzare i rischi lavorativi per i lavoratori. I compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono puntualmente definiti coerentemente con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, a partire da datore di lavoro fino al singolo lavoratore.

Particolare attenzione va focalizzata sulle figure specifiche che operano in tale area, ovvero:

- RSPP- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- RLS- Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
- MC –Medico competente;
- Addetti all'attuazione delle misure di prevenzione degli incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e addetti al primo soccorso.

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25 septies, le Linee Guida di Confindustria stabiliscono che l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati coincide con la valutazione dei rischi lavorativi. Non si può prescindere pertanto dal "Documento di valutazione dei Rischi" (al quale si rimanda) adottato dall'azienda, nel quale viene illustrato il complesso delle operazioni concernenti la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori effettuate ai sensi della normativa prevenzionistica vigente (81/08):

1) Rischi per la sicurezza dei lavoratori:

Apparecchi di sollevamento di persone o cose (scheda 2 p.12),

Impianti tecnici (scheda 3 p.14),

Attrezzature di lavoro(scheda 4 p.16),

Sorgenti di incendio e di esplosione (scheda5 p.18),

Locali di lavoro (scheda 8 p.19).

Rischi per la salute dei lavoratori:

Radiazioni ionizzanti (scheda 12 p. 21),

Agenti chimici (scheda 13 p.22),

Campi elettromagnetici (scheda 18 p.26),

microclima (scheda 21 p.31),

I

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

- rischi legati all'illuminazione (scheda 23 p. 34),
- ergonomia del posto di lavoro(scheda 24 p.35),
- 3) Rischi legati ad aspetti organizzativi e gestionali:
- rischi legati all'organizzazione del lavoro (scheda 25 p.36)
- dispositivi di protezione individuale (scheda 26 p.37),
- segnaletica di emergenza (scheda n. 27 p.38),
- smaltimento dei rifiuti (scheda 28 p.39).

Si rimanda al "Documento di Valutazione dei rischi", nel quale sono contenute le misure di prevenzione e protezione, nonché le norme precauzionali che devono essere adottate per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Un ruolo molto importante ai fini della funzionalità del Modello è rivestito dalla formazione del personale. In concreto, ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o di preparati pericolosi. La formazione deve essere organizzata secondo i fabbisogni rilevati periodicamente.

Il "laboratorio Cavaliere" è tenuto al rispetto della normativa in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, garantendo un ambiente di lavoro sano, sicuro ed idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Pertanto dovranno essere attentamente valutati i rischi, sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; bisognerà programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; si dovranno quindi ridurre i rischi alla fonte, impartendo adeguate istruzioni ai lavoratori e prevedendo un'adeguata formazione.

La formazione e l'addestramento dei dipendenti, assume notevole importanza rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza sulla conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso.

Doveri e compiti del Datore di lavoro, del RSPP, del Medico Competente e dei Lavoratori.

Il datore di lavoro si colloca al vertice della struttura sanitaria, essendo il responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività.

Gli obblighi che gravano in capo al datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro sono sia quelli previsti dalla normativa prevenzionistica vigente, sia quelli generali di cui all'art. 2087 c.c., che introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile. Sarà il datore di lavoro ad effettuare la valutazione di tutti rischi, alla luce del "Documento di Valutazione dei rischi "redatto in conformità alla normativa prevenzionistica vigente e a designare il Medico Competente e l'RSPP, fornendo a questi ultimi le necessarie informazioni in merito alla natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive.

Per quanto riguarda il Responsabile della sicurezza, dovrà provvedere all'analisi dei fattori di rischio individuando le misure idonee a garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

aı

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

Dovrà proporre al datore di lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei lavoratori; in particolare questi ultimi dovranno essere edotti relativamente ai rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività svolta, ai rischi connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il responsabile della sicurezza ex L. n° 81/08 (già 626/94) dovrà verificare mensilmente il rispetto delle procedure per la sicurezza di cui al documento di Valutazione dei rischi, che qui si intende richiamato. Sarà compito del responsabile relazionare il Datore di Lavoro in merito al rispetto delle regole cautelari e alle eventuali esigenze di adeguamento. Il Datore di Lavoro vigilerà sull'adempimento degli obblighi da parte del responsabile.

Per quanto attiene ai doveri del Medico competente collabora con l'RSPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria che viene eseguita attraverso protocolli sanitari calibrati in funzione dei rischi specifici, nonchè alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Nel caso ravvisi delle anomalie all'atto dei controlli sanitari, effettua una comunicazione scritta all'RSPP.

Il personale ha l'obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza conformemente alla sua formazione, istruzione e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, ha altresì il dovere di contribuire insieme al datore di lavoro all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, utilizzando correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i dispositivi di sicurezza e i dispositivi di protezione che l'azienda dovrà mettere a sua disposizione.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

19. PROCEDURA WHISTLEBLOWING

19.1 Obiettivi e ambito di applicazione

La presente Procedura Whistleblowing (di seguito la "Procedura") del *Laboratorio di Analisi Cliniche Francesco Cavaliere & C. S.r.L.* (di seguito anche "La Società") stabilisce la procedura per effettuare una Segnalazione relativa a Violazioni (come definite nel par. 2), le linee guida per gestire le Segnalazioni e gli standard di protezione per i Segnalanti, i Facilitatori e le Persone Correlate.

Nello specifico, la Procedura garantisce i principi di riservatezza, protezione dell'anonimato e divieto di ritorsione, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e internazionali applicabili.

Le disposizioni di questa Procedura non pregiudicano né limitano in alcun modo il diritto o l'obbligo (come definito dalla normativa applicabile a livello locale) di segnalazione alle autorità regolamentari, di vigilanza o giudiziarie competenti nei Paesi dove opera la Società, a qualsiasi altro/a ente/parte designati a questo scopo dalle normative locali (vedi par. 5) o a qualsiasi organo di controllo istituito presso la società.

19.2 Definizioni

Le "Segnalazioni" oggetto di questa Procedura indicano la comunicazione, attraverso la procedura esposta nei paragrafi seguenti, di informazioni su Violazioni.

Le "Violazioni" riguardano azioni od omissioni commesse durante le attività lavorative o collegate alle stesse, da qualsiasi soggetto all'interno della società., per suo conto o nei rapporti con la Società o gli stakeholder, che si sono verificate, si può ragionevolmente supporre che si siano verificate oppure che è molto probabile che si verifichino, così come tentativi di nascondere tali azioni od omissioni, e che:

e che:

- a) costituiscano o possano costituire una violazione, o un'induzione ad una violazione:
- o dei valori e dei principi stabiliti nel Codice Etico;
- o delle Policy e delle Procedure aziendali;
- o del modello organizzativo e gestionale ex d.lgs. 231/2001, adottato dalla Società;
- b) causino o possano causare qualsiasi tipo di danno (per esempio economico, ambientale, alla sicurezza o reputazionale) alla Società, così come a terzi quali dipendenti, soci, amministratori, organi sociali, partner commerciali, clienti o la comunità esterna;

e/o

c) siano identificate come pertinenti dalle normative applicabili a livello locale che disciplinano la Whistleblowing.

Non rientrano quindi nelle segnalazioni:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

- ✓ meri sospetti o voci;
- ✓ rimostranze personali del segnalante;
- ✓ rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
- ✓ rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi.

I "**Destinatari**" di questa Procedura sono persone fisiche che hanno ottenuto direttamente o indirettamente informazioni in merito a Violazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dipendenti¹, consulenti², membri degli organi sociali³ e azionisti;
- dipendenti³, consulenti⁴, membri degli organi sociali e azionisti di clienti, fornitori, sub-fornitori (tutta la catena di approvvigionamento) e altri partner commerciali (comprese le joint venture);
- qualsiasi terzo affiliato alle persone menzionate in precedenza;
- comunità locali e membri delle organizzazioni della società civile (per es. ONG);
- più in generale, qualsiasi stakeholder della società.

Un "Segnalante" è qualsiasi Destinatario che presenti una Segnalazione.

La "Parte Segnalata" è l'autore o il presunto autore della Violazione;

Il "Gestore delle Segnalazioni" è la funzione o la/e persona/e incaricata/e di gestire la Segnalazione ricevuta, in base ai canali definiti nel par. 4.1, e coincide con l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001.

I "Facilitatori" sono le persone fisiche che assistono un Segnalante nella procedura di Segnalazione.

"Persone Correlate" sono persone fisiche che hanno una relazione personale o lavorativa con il Segnalante.

"Indagine" sono le attività di verifica svolte sulle segnalazioni a seguito di una valutazione preliminare di "plausibilità/non plausibilità".

"Plausibilità/non plausibilità" è la caratteristica della segnalazione la cui fondatezza è evidente *ictu oculi*.

Le estensioni o le limitazioni alla tutela legale garantita ai Segnalanti e altre parti correlate/di supporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo entità giuridiche di proprietà delle persone di cui sopra, oppure entità giuridiche per cui una persona di cui sopra lavora

³ Ivi compresi membri degli organi amministrativi, gestionali o di vigilanza, includendo membri senza incarichi esecutivi.

¹ Ivi compresi ex dipendenti e dipendenti futuri (potenziali), stagisti e volontari retribuiti o non retribuiti, subappaltatori, lavoratori a contratto, persone che svolgono il proprio lavoro su una base diversa da un contratto di lavoro e qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione della società, in relazione a circostanze di cui sono venuti a conoscenza prima del termine del contratto di lavoro oppure durante la fase di selezione (o in altre fasi pre-contrattuali).

² Ivi compresi lavoratori autonomi ai sensi dell'Art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

o a cui tale persona è legata professionalmente in altro modo) possono variare in base alle leggi applicabili, al loro ruolo e al tipo di Violazione segnalata.

19.3 Principi Generali

La Società si impegna a rispettare i seguenti principi generali nella gestione del processo di Whistleblowing:

- **Principio di riservatezza**: la società garantisce la riservatezza dei Segnalanti, delle Segnalazioni e delle informazioni contenute al loro interno, come meglio precisato al par. 6.
- **Principio di proporzionalità**: le misure investigative devono essere adeguate, necessarie e commisurate per raggiungere lo scopo dell'indagine;
- Principio di legalità: la società rispetta i diritti e le libertà fondamentali garantendo la libertà di espressione e informazione, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di svolgere attività economiche, il diritto a un livello elevato di protezione dei consumatori, protezione della salute umana e dell'ambiente;
- Principio di responsabilità ("accountability"): il Segnalante è tenuto a fornire dati o informazioni sui fatti segnalati, mentre la società si impegna a gestire le Segnalazioni nel rispetto delle misure e dei principi previsti dalla legge;
- **Principio di imparzialità**: l'analisi e il trattamento delle Segnalazioni vengono eseguiti senza soggettività, indipendentemente dalle opinioni e dagli interessi delle persone responsabili della loro gestione;
- **Principio di equilibrio**: nessuna persona può approfittare delle disposizioni della Procedura per mitigare una sanzione amministrativa o disciplinare per una propria azione non correlata alla segnalazione;
- **Principio di buona fede**: un Destinatario che aveva motivi fondati di ritenere che le informazioni relative alle violazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che le informazioni rientrassero nell'ambito della Procedura è protetto.

19.4 Canale di segnalazione e responsabili della segnalazione

Un Segnalante può presentare una Segnalazione attraverso un **canale dedicato**: la funzione e/o la/e persona/e responsabile/i riceve e gestisce le Segnalazioni nella misura consentita dalla normativa applicabile a livello locale (in ogni caso garantendo l'anonimato del Segnalante e di qualsiasi persona coinvolta).

I Gestori delle Segnalazioni gestiscono le Segnalazioni con l'opportuna diligenza, ricevono istruzioni, sono indipendenti e hanno le competenze necessarie per svolgere la loro mansione; possono eseguire altri compiti e mansioni oltre alla Gestione delle segnalazioni, a condizione che ciò non determini un conflitto di interessi.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

Chiunque riceva una Segnalazione che rientra nell'ambito di questa Procedura al di fuori dei canali dedicati, per qualsiasi motivo e con ogni mezzo, deve:

- 1) garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, avendo l'obbligo di non divulgare l'identità del Segnalante né della Parte Segnalata o qualsiasi altra persona menzionata nella Segnalazione, né qualsiasi informazione che consentirebbe di identificarle, direttamente o indirettamente⁴;
- 2) indirizzare il Segnalante a conformarsi alla procedura per presentare Segnalazioni stabilita da questa Procedura;
- 3) inoltrare la Segnalazione usando il canale stabilito da questa Procedura;
- 4) cancellare qualsiasi informazione correlata alla Segnalazione dopo averla inoltrata;
- 5) astenersi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

19.5 Contenuto e invio delle segnalazioni

I Destinatari che rilevino o vengano a conoscenza in altro modo di Violazioni sono incoraggiati a segnalare i fatti, gli eventi e le circostanze correlate tempestivamente, in buona fede e a condizione di avere motivi fondati di ritenere che tali informazioni siano vere.

Le Segnalazioni devono essere il più dettagliate possibile, per fornire informazioni utili e adeguate che consentano la verifica efficace della fondatezza degli eventi segnalati. Se possibile e quando noto al Segnalante, la Segnalazione deve includere:

- nome del Segnalante e dettagli di contatto relativi per ulteriori comunicazioni. Tuttavia, le Segnalazioni possono anche essere presentate in forma anonima;
- una descrizione dettagliata degli eventi che si sono verificati (ivi compresi data e luogo) e come il Segnalante ne è venuto a conoscenza;
- quale legge, regolamento interno, ecc. si ritiene sia stato/a violato/a;
- il nominativo e il ruolo della **Parte Segnalata** o le informazioni che consentono di identificarla;
- il nominativo e il ruolo di eventuali altre parti che possano riferire sugli eventi inclusi nella Segnalazione;
- eventuali documenti o altri elementi che possano comprovare gli eventi segnalati.
 La Segnalazione può essere presentata, in diverse lingue, in uno dei modi seguenti:
- via posta ordinaria, c/o la sede legale della società all'attenzione del Gestore delle segnalazioni/Organismo di Vigilanza⁵;

⁴ Qualsiasi violazione della riservatezza sarà soggetta a responsabilità civile, disciplinare o penale, se applicabile.

⁵ . Ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida ANAC per le segnalazioni pervenute con "canali e tecniche tradizionali" (come la posta ordinaria), in vista della protocollazione riservata della segnalazione, la segnalazione sarà inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

• su espressa richiesta indirizzata al Gestore delle segnalazioni, inviata anche attraverso i canali summenzionati, per mezzo di un **incontro di persona** (fisico o virtuale) da tenersi entro un periodo ragionevole.

19.6 Canali di segnalazione esterni e divulgazione pubblica

Il canale esterno può essere utilizzato nei seguenti casi:

- il canale interno non è previsto quale obbligatorio o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto relativamente ai soggetti, alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne o in particolare non offra idonee garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, degli altri soggetti tutelati e delle stesse informazioni rese;
- la segnalazione interna non ha avuto seguito: il canale interno è stato utilizzato ma non ha funzionato correttamente, la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
- il segnalante ha fondati e ragionevoli motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o la stessa possa determinare rischi di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse ad ANAC quale unico ente competente alla loro gestione, ad eccezione delle fattispecie che comportano una denuncia alle Autorità giudiziarie.

La riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione sono garantiti dall'ANAC, da un'unica piattaforma informatica accessibile tramite *browser*, disponibile nel sito istituzionale dell'ANAC.

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro

segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione. La segnalazione sarà poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

19.7 Riservatezza

Nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente qualsiasi Violazione, la società garantisce la riservatezza di ciascuna Segnalazione e delle informazioni contenute al suo interno, ivi compresa l'identità del Segnalante, della/e Persona/e Segnalata/e, e di ogni altra persona coinvolta, inclusi i Facilitatori. Per assicurare la riservatezza vengono applicate le misure obbligatorie per legge nonché ulteriori misure ragionevoli, ivi compreso l'uso di una piattaforma di segnalazione dedicata.

La società garantisce che l'identità del Segnalante e dell'uno o più Facilitatori non saranno divulgate a nessuno al di fuori del Gestore delle Segnalazioni, tranne:

- a) laddove forniscano il proprio consenso esplicito, oppure abbiano intenzionalmente divulgato la propria identità nell'ambito di una divulgazione pubblica;
- b) nel caso in cui il Segnalante abbia segnalato false informazioni intenzionalmente o con grave negligenza ("Falso Segnalante");
- c) la divulgazione è un obbligo necessario e proporzionato ai sensi della normativa applicabile nell'ambito di indagini da parte delle Autorità o di procedimenti giudiziari.
 - Nei casi b) e c), il Segnalante deve essere preventivamente informato e deve ricevere una spiegazione scritta dei motivi della divulgazione, a meno che fornire tali informazioni pregiudichi l'indagine o qualsiasi procedura giudiziaria. In seguito a tale informativa, il Segnalante ha il diritto a presentare obiezioni per iscritto. Se si ritiene che queste obiezioni siano inadeguate, la divulgazione delle informazioni è consentita.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

19.8 Divieto di ritorsione

La società non tollera alcuna forma di minaccia, ritorsione tentata o effettiva, sanzione o discriminazione ai danni dei Segnalanti, dei Facilitatori, delle Persone Correlate, di chiunque abbia collaborato alle indagini per comprovare la fondatezza della Segnalazione o dalle Persone Segnalate (ivi comprese le rispettive Persone correlate), fatta salva qualsiasi misura disciplinare che possa essere adottata qualora le Persone Segnalate siano riconosciute colpevoli delle accuse in seguito alle indagini. Gli atti di ritorsione includono in via non limitativa le azioni seguenti: sospensione, licenziamento, mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato, rifiuto di una promozione, cambiamento del luogo di lavoro o delle ore lavorative, riduzione del compenso, rifiuto a partecipare a occasioni di formazione, valutazione negativa delle performance o misure disciplinari.

.

19.9 Trattamento dei dati personali

La società, in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa che i dati personali (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici o sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale) dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati sulla base del legittimo interesse ad adempiere agli obblighi imposti dalla normativa sul "Whistleblowing" e in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e in ogni caso in linea con le disposizioni delle policies di Gruppo.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Gestore delle Segnalazioni (fatte salve eventuali specifiche normative locali in materia ed eventuali conflitti di interesse), ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Procedura e, dunque, per la corretta gestione delle Segnalazioni ricevute, oltre che per l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

Ai Segnalanti vengono fornite informazioni in merito al trattamento dei dati personali all'inizio della procedura di segnalazione attraverso una privacy Procedura adeguata a seconda del canale usato.

Il trattamento dei dati personali sarà limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato per motivare la Segnalazione e per garantirne la corretta gestione. I dati personali manifestamente non rilevanti per il trattamento della Segnalazione non vengono raccolti o, se accidentalmente raccolti, vengono immediatamente cancellati o anonimizzati in modo irreversibile. I dati personali rilevanti devono essere conservati per il tempo necessario, ma non oltre il periodo di tempo previsto dalla normativa applicabile. A questo proposito, i dati personali contenuti nelle Segnalazioni devono essere conservati per il

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Parte Speciale Rev. 3 del 05.07.2024

tempo previsto dalla normativa applicabile. Al termine di questo periodo, il Gestore delle segnalazioni deve anonimizzare il contenuto delle Segnalazioni.

Le operazioni di trattamento dei dati saranno affidate, sotto la vigilanza del Gestore delle Segnalazioni, a dipendenti debitamente nominati quali incaricati e specificamente formati in relazione all'esecuzione delle procedure di whistleblowing, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni oppure a specialisti esterni, in questo caso adottando adeguate tutele contrattuali.

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dal Gestore delle Segnalazioni agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria e/o a qualsiasi altra autorità competente, o a terze parti debitamente autorizzate, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti della/e Persona/e Segnalata/e, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate.

Nell'ambito della prevenzione e del contrasto di tentativi di ostacolare e ritardare misure di approfondimento in seguito a una Segnalazione, la Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati, non fornisce informazioni pertinenti al trattamento dei loro dati personali alle Persone Segnalate e qualsiasi terzo menzionato nelle Segnalazioni in qualità di titolari dei dati e inoltre non soddisfa i loro rispettivi diritti quando esercitati dagli stessi per il tempo richiesto e se necessario. Nei casi in cui la Società rifiuti di soddisfare i diritti senza informare l'interessato della ragione, quest'ultimo è autorizzato a presentare un reclamo presso il Garante per la protezione dei dati locale. Inoltre, nel caso di una compromissione dei dati, la Società può non comunicare l'accaduto al titolare dei dati, se tale comunicazione è ritenuta nociva ai fini di questa Procedura.

L'esercizio dei diritti degli interessati può essere limitato in conformità con la normativa applicabile.

1